



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"
Codice Fiscale 81004790143



Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico e Sportivo
Istituti Tecnici AFM-RIM e CAT
Via Bottonera, 21 - 23022 CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398
e-mail: sois00600d@istruzione.it - itet.licei@gmail.com - e-mail pec:
sois00600d@pec.istruzione.it sito web: www.davincichiavenna.edu.it

Circ. 234

Chiavenna, 08 maggio 2021

Ai Docenti
Agli studenti
Ai Genitori
Alla DSGA

**Oggetto: Valutazione finale classi intermedie a. s. 2020/21 – Nota M. I. n.
699/06.05.2021**

La Nota del Ministero dell'Istruzione n. 699 del 06.05.2021 stabilisce che la valutazione finale delle classi intermedie – pur tenendo in debito conto delle difficoltà e dei disagi incontrati dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale – è effettuata in via ordinaria secondo quanto dispone il DPR 122/2009.

Si riporta qui di seguito l'intero passaggio relativo alla "Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali"

"La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009.

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono **ammessi alla classe successiva** gli **studenti** che in sede di scrutinio finale **conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi** e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di **Educazione civica** sia inferiore ai sei decimi, opera, **in analogia alle altre discipline**, l'istituto della **sospensione del giudizio** di cui all'**articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009**. L'**accertamento del recupero** delle carenze formative relativo all'**Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe**, secondo il progetto d'istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Con riferimento all'attribuzione del **credito scolastico** nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62."

Per ulteriore informazione si riportano i commi 5 e 6 dell'art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado) del DPR 122/2009.

"5. Sono **ammessi** alla classe successiva gli **alunni** che in sede di scrutinio finale **conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi** e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una **votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale **il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline**, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. **A conclusione** degli interventi didattici programmati per il **recupero** delle carenze rilevate, **il consiglio di classe**, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo **accertamento del recupero delle carenze formative** da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, **procede alla verifica dei risultati conseguiti** dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, **in caso di esito positivo**, comporta **l'ammissione alla frequenza della classe successiva** e l'attribuzione del credito scolastico."

RACCOMANDAZIONI DI FINE ANNO

Sulla base di quanto sopra e soprattutto sulla base delle **difficoltà e dei disagi causati dall'emergenza epidemiologica**, richiamati in premessa, che in quest'ultimo periodo stanno emergendo in maniera preoccupante un po' dappertutto, compresa la nostra scuola, si raccomanda ancora una volta ai docenti di adoperarsi per **assicurare una serena conclusione dell'anno scolastico**, a tale scopo si raccomanda:

- di utilizzare il tempo scuola rimasto per effettuare attività di rinforzo e di potenziamento delle competenze, conoscenze e abilità e quindi di non andare ulteriormente avanti con i programmi;
- di non effettuare ulteriori verifiche sommative se hanno gli elementi necessari per poter valutare gli studenti, elementi che non sono dati solo dalle verifiche sommative (per quest'anno scolastico, in deroga a quanto previsto dal regolamento, possono essere sufficienti 2 verifiche **con voto positivo**), ma da uno sguardo più complessivo che tenga conto della partecipazione, dell'interesse e dell'impegno che emergono anche dalle **verifiche formative**, nonché della serietà dimostrata dagli studenti nel corso dell'anno scolastico con particolare riferimento alle attività svolte in DDI;
- di non effettuare comunque verifiche sommative dopo il 15 maggio per permettere agli studenti in difficoltà di recuperare le criticità emerse;
- di non sperimentare, in questa parte finale di anno scolastico, modalità di verifiche non ancora praticate nella classe e per la disciplina interessata perché potrebbero disorientare gli studenti.

Sicuro del buon senso e della capacità di discernimento di ognuno, il sottoscritto ringrazia tutti per la consueta collaborazione e a tutti augura una serena conclusione dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005